



Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

INDICE

Capitolo I : Norme generali

- Art. 1 Concetto
- Art. 2 Modo di raccolta
- Art. 3 Obbligo di consegna
- Art. 4 Esclusione
- Art. 5 Estensione territoriale

Capitolo II : Genere dei rifiuti e modo di raccolta

- A. Rifiuti domestici*
- Art. 6 Definizione
- Art. 7 Modalità di consegna
- Art. 8 Contenitori privati
- Art. 9 Frequenza, orari e giorni di raccolta

- B. Rifiuti ingombranti*
- Art. 10 Definizione
- Art. 11 Modalità di consegna

- C. Rifiuti riciclabili*
- Art. 12 Definizione
- Art. 13 Vetro
- Art. 14 Oli
- Art. 15 Pile e batterie
- Art. 16 PET
- Art. 17 Alluminio e ferro
- Art. 18 Altri metalli
- Art. 19 Carta e cartone
- Art. 20 Scarti vegetali
- Art. 21 Competenze del Municipio

- D. Rifiuti speciali e rifiuti diversi*
- Art. 22 Definizione
- Art. 23 Modalità di consegna

Capitolo III : Disposizioni particolari

- Art. 24 Recipienti stradali
- Art. 25 Divieti
- Art. 26 Combustione di rifiuti e scarti vegetali
- Art. 27 Sospensione del servizio
- Art. 28 Rifiuti non raccolti

Capitolo IV : Tariffe

- Art. 29 Tasse

Capitolo V : Penalità e ricorsi

- Art. 30 Multe

Capitolo VI : Disposizioni finali

- Art. 31 Abrogazione
- Art. 32 Entrata in vigore

CAPITOLO I: NORME GENERALI

Art. 1 Concetto

Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale, in gestione diretta o in appalto, il servizio di raccolta dei rifiuti.

Il Comune può svolgere questo servizio in consorzio con altri Comuni.

Art. 2 Modo di raccolta

La raccolta avviene nelle piazze predisposte nelle diverse frazioni, in appositi contenitori, secondo le disposizioni emanate dal Municipio.

Art. 3 Obbligo di consegna

La consegna dei rifiuti è obbligatoria.

Art. 4 Esclusione

Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti speciali e i rifiuti diversi di cui all'art. 22 del presente Regolamento e ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate. Questi rifiuti dovranno essere eliminati a cura e spese di chi li produce, conformemente all'eventuale legislazione e alle disposizioni in materia.

Art. 5 Estensione territoriale

Il servizio viene svolto entro il comprensorio comunale e secondo gli itinerari stabiliti dal Municipio.

CAPITOLO II: GENERE DEI RIFIUTI E MODO DI RACCOLTA

A. Rifiuti domestici

Art. 6 Definizione

1. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti da: economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali e, in genere, da tutte le attività a carattere commerciale e amministrativa.
2. Sono ammessi alla raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli imballaggi ufficiali.
3. Sono esclusi dalla raccolta tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, i rifiuti riciclabili e quelli speciali, di cui all'art. 22 del presente regolamento.

Art. 7 Modalità di consegna

1. I rifiuti devono essere riposti in recipienti persi (sacchi) di plastica aventi la capacità da 17 a 110 litri e depositati negli appositi contenitori.
2. Sono ammessi esclusivamente i sacchi di tipo ufficiale, recanti l'apposita scritta che li qualifica come sacchi per rifiuti.
3. In caso di contenitori saturi, i sacchi potranno essere posati a lato degli stessi, ben chiusi e in modo ordinato, così da non provocare intralcio al traffico e disturbo al decoro pubblico.
4. Rifiuti non consegnati in modo conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno venire puniti a norma dell'art. 30 del presente Regolamento.
5. Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche, secondo l'opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

Art. 8 Contenitori privati

1. Per grandi stabili d'abitazione, alberghi, case per anziani, industrie, ecc... è ammesso l'uso di contenitori metallici da 800 litri.

2. L'uso di questi recipienti, soggetto ad approvazione del Municipio, può essere reso obbligatorio quando risulti opportuno o necessario per facilitare il servizio.
3. L'impiego dei contenitori non esime dall'obbligo di depositare i rifiuti ivi contenuti nei sacchi ufficiali.
4. I detentori sono comunque tenuti a esporre i contenitori senza intralciare il traffico, a ritirarli subito dopo la vuotatura e a provvedere alla regolare pulizia degli stessi.
Il Municipio può emanare disposizioni particolari circa l'ubicazione dei contenitori.

Art. 9 Frequenza, orari e giorni di raccolta

I punti, la frequenza, i giorni e gli orari di raccolta vengono fissati dal Municipio e resi noti tramite apposito calendario.

B. Rifiuti ingombranti

Art. 10 Definizione

1. Per rifiuti ingombranti si intendono quelli che, per le loro dimensioni o peso, richiedono un servizio speciale di raccolta.
2. Essi non devono oltrepassare il peso singolo di kg 80, le dimensioni di cm 180x100x50 e devono poter essere facilmente caricati a mano e trasportati.
3. Non sono considerati rifiuti ingombranti porte, finestre e arredamenti (cucine americane, apparecchi sanitari) di stabili ristrutturati e materiale di demolizione in genere.
4. Il servizio di raccolta è riservato a: economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, attività di carattere commerciale e amministrativo.

Art. 11 Modalità di consegna

1. I rifiuti ingombranti devono essere portati nell'apposito sedime, depositati in buon ordine. Il Municipio emanerà disposizioni circa modalità, luogo e giorni di raccolta.

C. Rifiuti riciclabili

Art. 12 Definizione

Il Comune organizza la raccolta separata di materiale che può essere riutilizzato.

Art. 13 Vetro

1. Il Municipio procede alla posa di contenitori destinati alla raccolta di vetro perso.
2. Devono essere tolti tutti i corpi estranei quali capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc.
3. Sono esclusi dalla raccolta le lampadine di ogni tipo, i tubi per l'illuminazione al neon, i vetri di finestre, gli specchi e i lampadari in quanto parte della categoria dei rifiuti speciali.

Art. 14 Oli

1. Il Municipio procede alla posa di contenitori separati destinati alla raccolta degli oli.

Art. 15 Pile e batterie

1. Il Municipio procede alla posa di contenitori destinati alla raccolta concernente le pile di qualsiasi tipo con contenuto di carbone-zinco, alcaline manganese e mercurio.
2. Sono escluse le batterie per motociclette e autoveicoli, in quanto facenti parte della categoria rifiuti speciali.

Art. 16 PET

1. Il Municipio procede alla posa di contenitori destinati alla raccolta del PET.

Art. 17 Alluminio e ferro

1. Il Municipio procede alla posa di contenitori destinati alla raccolta di oggetti in alluminio e ferro, come lattine, pentole, padelle, recipienti di cibi precotti. Questi devono essere ben risciacquati.

Art. 18 Altri metalli

1. Tutti i metalli e le leghe di piccole dimensioni, ad eccezione dell'alluminio e del ferro, devono essere consegnati alla raccolta dei rifiuti ingombranti, di cui agli art. 10 e 11 del presente Regolamento.

Art. 19 Carta e cartone

1. Il servizio comprende la raccolta di tutto il materiale cartaceo proveniente dalle economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali e, in genere, da tutte le attività a carattere commerciale e amministrativa.
2. Il materiale deve essere consegnato nei luoghi appositi indicati dal Municipio in scatole di cartone o in pacchi solidamente legati e ben pressati.
3. La carta deve essere esposta in modo ordinato, così da non provocare intralcio al traffico e disturbo al decoro pubblico.

Art. 20 Scarti vegetali

1. Gli scarti vegetali che non possono essere compostati in proprio devono essere consegnati o depositati nei luoghi e nelle modalità prestabilite dal Municipio.
2. È ammesso consegnare o depositare solo tutto ciò che è costituito da materia organica come: erba, fogliame, scarti dell'orto, rami sminuzzati, fiori e piante appassite e simili.
3. Non vengono accettati gli scarti di cucina.

Art. 21 Competenze del Municipio

Il Municipio potrà regolare o modificare mediante ordinanza i punti, la frequenza, gli orari e le modalità di raccolta di ogni singolo genere di materiale.

D. Rifiuti speciali e rifiuti diversi

Art. 22 Definizione

Sono qui elencati tutti i rifiuti liquidi e solidi che per le loro caratteristiche sono esclusi dalle raccolte ordinarie precedentemente trattate (vedi punti A, B, C):

- a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
- b) i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici, solventi e diluenti;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame;
- e) i liquidi e i fanghi d'ogni genere;
- f) le gomme e i pneumatici usati;
- g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) i residui di bagni di sviluppo fotografico;
- i) i residui di bagni galvanici e zincatura;
- k) le soluzioni di acidi, i residui di veleni, il materiale infiammabile ed esplosivo, prodotti di pulizia e i disinfettanti;
- l) le emulsioni bituminose;
- m) le pelli, le budella, il sangue e in genere tutti i residui di macellazione;
- n) le carcasse di animali;
- o) ogni genere di rifiuti infetti, i residui patologici;
- p) i pesticidi, gli insetticidi, i diserbanti;
- q) le lampade al mercurio, al neon e alogene;
- r) le batterie di motociclette e autovetture;
- s) i medicinali scaduti, i termometri al mercurio;
- t) tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui agli art. 10 e 11;

- u) i materiali di scavo e di demolizione;
- v) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti;
- z) ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli art. 6-20 che precedono.

Art. 23 Modalità di consegna

1. Le industrie, gli artigiani, i rivenditori e tutti gli altri aventi causa devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali secondo le direttive emanate dal Dipartimento del Territorio, Sezione protezione aria e acqua.
2. I medicinali scaduti e i termometri al mercurio devono essere consegnati in farmacia.
3. I medici, i dentisti, il personale paramedico, le case di cura, devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta di siringhe, di rifiuti infetti e residui patologici.
4. Le batterie di autovetture, le gomme e i pneumatici usati devono essere consegnati alle autorimesse e ai rivenditori.
5. Le carcasse di animali e i residui della macellazione devono essere consegnati al Macello pubblico o al Centro raccolta pelli.
6. I vestiti usati ed i tessili vanno consegnati alle organizzazioni caritatevoli.
7. I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche devono essere consegnati, in occasione delle apposite raccolte, organizzate secondo disposizioni espressamente emanate.

CAPITOLO III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 24 Recipienti stradali

Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade, giardini pubblici e ai margini dei boschi. Detti recipienti servono unicamente ai passanti. E' vietato a privati, negozianti, ecc. depositare negli stessi spazzatura, rifiuti domestici o d'altro genere.

Art. 25 Divieti

1. Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari sui terreni pubblici e privati è vietato.
2. E' pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo.

Art. 26. Combustione di rifiuti e scarti vegetali

1. L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di rifiuti, residui e scarti vegetali è di principio vietata.
Il Municipio può, in casi particolari, concedere delle deroghe.
2. E' pure vietata l'installazione di impianti privati di incenerimento.

Art. 27 Sospensione del servizio

Il servizio di raccolta può venire sospeso in caso di eventi di forza maggiore. I turni così soppressi non saranno recuperati.

Art. 28 Rifiuti non raccolti

I rifiuti non prelevati perché non conformi alle norme del presente Regolamento devono essere ritirati dall'area pubblica da coloro che li hanno consegnati.

CAPITOLO IV: TARIFFE

Art. 29 Tasse

1. Il Municipio preleva le seguenti tasse di raccolta e eliminazione dei rifiuti:

	minimo	massimo
A) Economie domestiche		
a) economie domestiche con 1 persona	fr. 100.00	fr. 200.00
b) economie domestiche con 2 o più persone, appartamenti e case di vacanza	fr. 150.00	fr. 300.00
c) rustici di vacanza sui monti	fr. 80.00	fr. 160.00
d) grotti privati	fr. 80.00	fr. 160.00

Per i punti a) b) c) d) le tasse non sono cumulabili se gli immobili sono utilizzati unicamente dal medesimo proprietario.

B) Commercio, artigianato e industria, esercizi pubblici, case anziani

a) uffici commerciali e professionali, Enti pubblici, aziende agricole

- per 1 dipendente	fr. 100.00	fr. 200.00
- per 2 dipendenti	fr. 150.00	fr. 300.00
- per 3 dipendenti	fr. 200.00	fr. 350.00
- per 4 dipendenti	fr. 250.00	fr. 400.00
- per 5 dipendenti	fr. 300.00	fr. 450.00
- da 6 a 10 dipendenti	fr. 500.00	fr. 650.00
- oltre 11 dipendenti	fr. 600.00	fr. 800.00

b) negozi e commerci, attività artigianali, atelier, industrie

- per 1 dipendente	fr. 250.00	fr. 450.00
- per 2 dipendenti	fr. 300.00	fr. 500.00
- per 3 dipendenti	fr. 350.00	fr. 550.00
- per 4 dipendenti	fr. 400.00	fr. 600.00
- per 5 dipendenti	fr. 450.00	fr. 650.00
- da 6 a 10 dipendenti	fr. 500.00	fr. 700.00
- da 11 a 20 dipendenti	fr. 750.00	fr. 1'000.00
- oltre 20 dipendenti	fr. 1'000.00	fr. 1'500.00

L'art. 29, limitatamente ai punti Ba) e Bb), è stato modificato con decisione del CC del 03.07.2006.

c) esercizi pubblici, affittacamere, agriturismi

- da 1 a 30 posti a sedere interni	fr. 300.00	fr. 600.00
- da 31 a 50 posti a sedere interni	fr. 500.00	fr. 1'000.00
- da 51 a 75 posti a sedere interni	fr. 700.00	fr. 1'400.00
- da 76 posti e più	fr. 900.00	fr. 1'800.00
- da 1 a 20 posti a sedere esterni	fr. 50.00	fr. 100.00
- da 21 a 50 posti a sedere esterni	fr. 100.00	fr. 300.00
- da 51 e più posti a sedere esterni	fr. 300.00	fr. 500.00
- da 1 a 20 posti letto	fr. 150.00	fr. 300.00
- da 21 a 50 posti letto	fr. 300.00	fr. 600.00
- da 51 e più posti letto	fr. 600.00	fr. 900.00

Le tasse sono cumulative.

d) case anziani e ospedali

- istituti che ospitano fino a 20 degenti	fr. 1'500.00	fr. 3'000.00
- istituti che ospitano da 21 a 50 degenti	fr. 2'500.00	fr. 8'000.00
- istituti che ospitano oltre 51 degenti	fr. 7'000.00	fr. 14'000.00

e) campeggi occasionali

- per ogni campeggio autorizzato	fr. 50.00	fr. 200.00
----------------------------------	-----------	------------

f) feste, sagre, concerti

- per ogni evento autorizzato	fr. 50.00	fr. 200.00
-------------------------------	-----------	------------

2. Per il calcolo fa stato la situazione registrata il 1. gennaio dell'anno di tassazione. Per definire le situazioni intermedie durante l'anno la tassa sarà calcolata pro-rata.
3. Sull'ammontare delle tasse calcolate in base al tariffario di cui ai punti 1 A e B verrà fatturata l'imposta sul valore aggiunto (IVA).
4. La tassa prevista al punto 1 A è dovuta dal proprietario dell'immobile.
5. Nel computo dei dipendenti previsto al punto 1 B, lettere a) e b) verrà incluso anche il titolare (o i titolari).
6. La fattura del Comune è parificata a un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 81 LEF.
7. Per l'uso particolare delle discariche comunali, le tasse verranno decise dal Municipio e calcolate sulla base dei quantitativi e del tipo di materiale depositato ritenuto un minimo di fr. 500.00 e un massimo di fr. 5'000.00.

CAPITOLO V: PENALITA' E RICORSI

Art. 30 Multe

1. Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di una multa fino a un massimo di Fr. 10'000.--, a norma dell'articolo 145 della Legge Organica comunale del 30 giugno 1987.
2. Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

CAPITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Abrogazione

Il presente regolamento abroga:

- a) le disposizioni in vigore negli ex Comuni
- b) ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 32 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio comunale e la successiva ratifica della Sezione Enti Locali.

Approvato nella seduta del Consiglio comunale del 21.12.2004.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:

Il Presidente:
Aron Piezzi

Il Segretario:
Luca Invernizzi

Il Municipio certifica che il presente regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 30 giorni dal 23.12.2004 al 24.01.2005.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:
Fiorenzo Quanchi

Il Segretario:
Luca Invernizzi

Questo regolamento è stato approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione del 21.02.2005.

Modifica dell'art. 29 approvata con risoluzione dipartimentale del 28.09.2006.

Base legale

Il presente Regolamento ha la sua base legale nella legislazione federale e cantonale in materia di raccolta, valorizzazione delle materie contenute nei rifiuti nonché lo smaltimento dei rifiuti:

- della Legge federale sulla protezione delle acque del 24.gennaio 1991;
- della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975;
- del Decreto legislativo di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 23 aprile 1986;
- dell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986;
- del Decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987;
- del Decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 ottobre 1987;
- della Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e il suo Regolamento di applicazione del 10 settembre 1971;
- della Legge organica comunale del 30 giugno 1987;
- dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990;
- e ogni altra norma in materia applicabile;